



TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXIX - N. 3/2019





La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

SOMMARIO

Il Presidente	"	3
Quando muore un Avvocato	"	4
Giustizia velocizzata a costo zero?	"	5
Una zavorra dell'avvocatura	"	6
Number Five	"	8
Fungibilità del bisogno?	"	9
Aboliamo la laurea in Giurisprudenza !	"	10
Usufrutto in comunione legale	"	10
La produttività dei CDD nazionali 2014 - 2018.....	"	12
CDD Milano – Tabella riassuntiva dei procedimenti	"	14
Prime applicazioni della legge 161/17 in materia di stalking ...	"	15
Art. 345 cpc: diversa qualificazione giuridica dei fatti o ius novorum	"	16
Stalking indiretto è reato?	"	17
Giurisprudenza - Mediazione	"	18
In questo studio non si accettano le seguenti forme di pagamento	"	18
Vita d'Avvocati – L'Avvocato ed il gatto	"	19
I contratti per la risoluzione delle controversie	"	21
Pillole di deontologia.....	"	21
Cerco / Offro	"	21
In Giro per Mostre e anteprime	"	22

I disegni sono opere di Franco Necchi

 **TOGA LECCHESE**

Fondatore e Direttore Responsabile
RENATO COGLIATI

Stampa:
MAPER - RENATE (MB)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

Il Presidente

Cari Colleghi,

Vi aggiorno in ordine all'auspicato nostro ritorno in Via Cornelio.

Come sapete, durante l'assemblea straordinaria del 26 giugno, convocata allo scopo di informare gli iscritti in merito al possibile trasferimento anticipato dei nostri uffici (Ordine e Organismo di Mediazione) presso la nuova "Torre" di via Cornelio e di conoscerne le determinazioni al riguardo, si è registrata una più che confortante partecipazione ed il voto è stato espresso pressoché unanimemente a favore del prospettato trasloco.

Al consenso manifestato dal nostro organo deliberativo hanno fatto riscontro analoghi pronunciamenti - in senso favorevole – del Sindaco, del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica, del rappresentante l'ufficio del Giudice di Pace e del Dirigente UNEP. In particolare, nella riunione della Conferenza Permanente, che si è tenuta presso il Tribunale il successivo 4 luglio, alla quale hanno partecipato il Presidente Secchi, il Procuratore Chiappani, il Dott. Pupio, il Dott. Melissari, il Sindaco e numerosi funzionari del Comune e del Tribunale, oltre al sottoscritto, è stata ipotizzata ed auspicata l'iniziale occupazione di 4 piani dell'edificio "Torre", da destinarsi ad uffici del Giudice di Pace, dell'UNEP, dell'Ordine e dell'Organismo di Mediazione degli Avvocati di Lecco.

In quell'occasione il Sindaco ed il Presidente Secchi avevano programmato, per il recente mese di settembre, una "missione" a Roma al fine di ottenere il via libera da parte del competente Ministero: subordinato, beninteso, all'assunzione da parte dello stesso dell'onere economico per la messa in esercizio e la manutenzione annuale della "Torre" (circa 60 mila euro).

Purtroppo, a causa della sopravvenuta, temporanea "vacanza" nell'Ufficio Direzione Generale delle Risorse Materiali, conseguita al rientro del titolare nei ranghi della magistratura, il programmato incontro di settembre è sfumato.

La volontà di incontrare al più presto il nuovo titolare dell'Ufficio mi è stata tuttavia ribadita dal Presidente del Tribunale e dal Sindaco in occasione di un recente incontro e permane l'attenzione al concreto raggiungimento dell'obiettivo anche da parte del Dott. Pupio e del Dott. Melissari.

Spero perciò di poterVi dare al più presto notizie positive circa l'esito dell'incontro al Ministero.

Cordialmente Vi saluto

FRANCESCO FACCHINI



Quando muore un avvocato

L'articolo che riportiamo, a firma del già Presidente dell'Ordine Avvocati di Roma Avv. Mauro Vaglio, è l'introduzione al libro "TRIBUTO DI TOGA – Le vittime nell'Avvocatura 1948 / 2018" pubblicato dall'Ordine degli Avvocati Roma – Progetto Biblioteca Storia – Progetto Cultura e Spettacolo, per i tipi di Herald HE Editore.

Il libro, dedicato ai Colleghi caduti, Martiri della Professione, ricorda le vite spese a difendere piccoli e grandi diritti, con la rappresentazione di eroismi quotidiani in cui i Colleghi hanno onorato, sino al martirio, la Toga che portiamo.

Il nostro è un mondo costellato di tempi sincopati, ritmici, di scadenze, appuntamenti, termini inderogabili e attese interminabili nelle quali il quotidiano sembra essere inghiottito, in cui giorni, mesi, anni scompaiono in una linea continua. Il mondo di noi Avvocati. Ci conosciamo, osserviamo, raccontiamo, stimiamo o mal sopportiamo, ma ci sentiamo innegabilmente parte di un insieme, parti di un tutto che, se pur più grande di noi, ci somiglia e ci appartiene.

Ci ricordiamo giovani praticanti timorosi ed in cerca di capire, ci accompagniamo in una crescita quotidiana, scandita dalle nostre sfide che ci rafforzano e formano le nostre leggende personali, ci riconosciamo invecchiati quando qualcosa ci spinge a fermarci e a riflettere.

Quando muore un Avvocato per un attimo tutto si arresta. La notizia ci precipita lontano nel tempo. In poche o tante immagini in sequenza, si compone una storia. Era quello sguardo vicino e sempre impercettibilmente presente ad essersi spento.

Grandi o umili, famosi o poco noti, ricchi o proletari, gli Avvocati fanno parte di una storia comune che si compone di eroi, fuoriclasse, gregari, che hanno, tutti insieme, collaborato alla storia del Diritto, all'affermazione della Giustizia.

Individualisti per natura e anche un po' per necessità, mai come oggi identità in necessaria aggregazione, nel funerale del nostro Collega salutiamo il professionista che fu e l'uomo che aveva deciso di essere, salutiamo l'essenza stessa della nostra professione, il Principio di Colleganza, cioè quell'obbligo deontologico che ci impegna a mantenere nei confronti dei Colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

Non si tratta di un principio corporativistico fine a sé stesso ma dettato nell'interesse preminente della Giustizia, perché dal corretto instaurarsi dei rapporti processuali, dal riconoscimento di un uguale nella controparte, nasce la migliore Giustizia possibile.

Ci diamo una regola che solo taluni nel processo cercano di ignorare, considerandosi portatori sani della legalità, del diritto, in ultimo della loro giustizia.

Non ascoltare chi vorrebbe che la Giustizia fosse solo una questione di magistrati, parenti delle vittime e avvocati, di collaboratori o parti civili. La Giustizia ha bisogno di tutti gli operatori del diritto. Nessuno può esserne portatore, tutti possono e debbono contribuire ad affermarla ed in primis chi combatte perché l'affermazione di UNA Giustizia non diventi un pretesto per rinunciare, elidere o sottovalutare i diritti fondamentali dell'essere umano e dell'imputato in quanto tale. Il difensore è sempre architrave dello Stato di diritto ed il processo sempre è un atto tra due parti in conflitto ed un Giudice terzo che fa la sintesi tra le loro posizioni o anche a volte in modo difforme dalle stesse.

Noi siamo la debole – e proprio per questo – magnifica forza del Diritto, gridiamo ciò che deve essere detto, combattiamo per un'opinione, per difendere quel minimo di umanità che resta anche in chi ha commesso il peggiore delitto. Siamo cattive madri e, insieme, sublimi ultime Avvocato della misericordia.

Con la presente opera abbiamo voluto ricordare tutto questo, raccontando, in giro per l'Italia, il sempre dimenticato tributo di sangue, tributo di toga, dell'Avvocatura, versato per piccoli, grandi principi o solo a causa dell'incredibile incomprensione con cui ci osserva la gente, prima di riporre la loro speranza, in ultimo la loro stessa vita, nelle mani e nel cuore generoso di un Avvocato.

Noi, che combattiamo per un avvenire che, solo raramente, comunque ci riguarda...

Quando muore un Avvocato, viene a mancare una parte di tutto questo!

Giustizia velocizzata a costo zero?

Il ministro della Giustizia è perentorio: il nuovo governo giallo/rosso (i colori di Roma non promettono granché...ma – ultima speranza - sono anche quelli di Bergamo) varerà provvedimenti risolutivi per accelerare i tempi della giustizia. Per altro verso pare che all'art. 51 del progetto di legge si affermi che il tutto non dovrà comportare alcun aggravio di spese per il bilancio dello Stato.

Totò sbotterebbe nel suo irresistibile 'Ma non mi faccia ridere...'. E anche l'avvocato Bonafede, dopo il roboante annuncio, penso che in separata sede sia scoppiato a ridere.

I nostri governi (tutti), al di là delle buone intenzioni, non sono mai riusciti a sveltire la macchina giudiziaria, che si è vieppiù inceppata nel tempo per il contenzioso incrementato da leggi contraddittorie e confuse nonché da interpretazioni giurisprudenziali oscillanti.

Ma quello che determina il buon funzionamento della giustizia è soprattutto la struttura burocratica, che deve essere adeguata ed efficiente. Il che si scontra con la pretesa di riformare senza spendere. Anche per spostare una scrivania si sopporta un costo. Non foss'altro per il tempo che occorre per spostarla (perché il tempo ha un costo, caro burocrate, che ti intrattieni col cittadino/a chiaccherone per più del tempo necessario a sbrigare la pratica corrente). Figuriamoci il costo per adeguare gli organici ai nuovi compiti, che l'accelerazione dei tempi giudiziari rende necessari, anzi, indispensabili!

Parliamo di leggi già approvate? Francesca Pierantoni, presidente dell'Ordine degli avvocati bergamaschi, in un'intervista a L'Eco di Bergamo ha affrontato il problema dell'applicazione della nuova legge cosiddetta "Codice rosso" sulla violenza di genere, con la novità secondo la quale il PM dovrebbe sentire la persona offesa entro tre giorni dalla presentazione della denuncia. Ma come può un PM svolgere il suo compito se nel frattempo sta indagando su un omicidio o su un reato di mafia e di droga o su una complessa vicenda di corruzione? E' evidente a tutti (e lo dovrebbe essere anche all'avvocato Bonafede) che se in una Procura ci sono tre magistrati al posto di sei o dodici al posto di diciotto, il termine di tre giorni può essere rispettato soltanto se il PM incaricato di sentire la persona offesa traslascia o pospone le altre importanti indagini, rallentandone la conclusione. Inoltre ogni atto giudiziario necessita dell'attività di ufficio per la formazione del fascicolo, le verbalizzazioni, le notifiche ecc.. Quindi occorre personale che la esegua e le risorse umane costano molto. Altro che a spesa invariabile.

Se poi si ci si deve misurare con una giurisprudenza ballerina, che pensa di punire l'avvocato che sostiene tesi diverse da quelle di una giurisprudenza 'dominante'. Si badi bene: non di una giurisprudenza univoca, ma dominante. Il che sottintende che in precedenza o in altri casi, inferiori di numero, era diversa e che la maggioranza dei giudici hanno cambiato idea. Finalmente la democrazia entra a pieno titolo nelle aule di giustizia. A quando la lapidazione e il *crucifige*? Accetteremmo la punizione per 'colpa grave' dell'avvocato che sostiene tesi diverse dalla giurisprudenza dominante solo quando anche il giudice sarà punito per 'dolo' se vi si discosterà.

Naturalmente se si innestano nel sistema norme così paradossali il contenzioso aumenterà ancora. Allontanando sempre di più quell'accelerazione che Bonafede pensa di ottenere a costo zero con palliativi procedurali.

Valentina Dolci (scusate se cito mia nipote). in un articolo su Diritto & Rovescio n. 82 del settembre 2018, quadrimestrale dell'Associazione Provinciale Forense di Bergamo (lo potete leggere sul sito di APF), ha raccontato in maniera vivida un processo per omicidio a Philadelphia, dove l'imputato rischiava la pena capitale, là ancora vigente. Il processo si è svolto in cinque giorni, con la scelta dei dodici giurati fra i sessanta candidati, sentendo il medico che aveva effettuato l'autopsia sulla vittima, il perito balistico e i testimoni, con le arringhe dell'accusa e della difesa. La sentenza inappellabile: carcere a vita. Voi penserete, e lo penso anch'io, che un sistema simile non è per noi accettabile, viste le giuste garanzie conquistate. Ma quello che si deve rimarcare è che nel processo, durato cinque giorni filati, non ci sono stati intoppi dovuti a lacune procedurali (mancate notifiche, assenza di un teste o di un perito, mal di pancia di un giurato e chi più ne ha più ne metta). Il che vuol dire che la macchina ha funzionato alla perfezione perché efficiente, ben lubrificata e messa a punto. Il che vuol dire, scusate la reiterazione, che non si è lesinato sulle spese per la struttura e il personale.

Non si vedono all'orizzonte cieli sereni sino a quando si ragionerà con la lesina sulle spese da dedicare all'amministrazione giudiziaria. Naturalmente le spese dovrebbero essere sostenute in contemporanea con un controllo efficiente sul lavoro dei giudici e del personale amministrativo attraverso adeguate misure punitive...ehhh, lo so, ora sto sognando ad occhi aperti. Ogni tanto mi capita.

CARLO DOLCI



Una zavorra dell'avvocatura: l'interesse del cliente

Nella gloriosa costruzione giuridica romana, quando si andava delineando in modo sempre più preciso la struttura fondamentale del sistema processuale penale, si era focalizzata l'attenzione sulla figura di quei soggetti cui erano attribuiti poteri decisivi incidenti sulla libertà degli accusati. Si capiva che tali soggetti, per la delicatezza e l'importanza del loro ruolo, dovessero agire sotto la copertura di una situazione particolare che non li condizionasse nella assoluta, onesta libertà della loro operatività. Per questo venne elaborato il concetto che essi dovessero operare senza essere sospinti da alcun "interesse" personale, "nec spe aut metu" (non sospinti dalla speranza di ottenere vantaggi e senza timore di dover subire ritorsioni o pregiudizi, in conseguenza delle scelte e delle iniziative adottate).

Qualche tempo fa, durante un congresso in materia penale, un ottimo magistrato che aveva ricoperto il ruolo di procuratore della Repubblica, affermò che egli aveva sempre avuto forte considerazione e grande rispetto per il compito dell'avvocato difensore. Infatti, sosteneva, il compito dell'avvocato era reso ancor più difficile di quello del magistrato, in quanto il legale doveva operare con un'etica <<... se possibile ancor più solida e forte di quella del magistrato, poiché agiva col fiato del cliente sul proprio collo...>>. Cliente al quale doveva rendere conto del risultato conseguito e del quale doveva soddisfare l'interesse auspicato o, peggio, talvolta promesso; il magistrato, invece, era chiamato ad operare sottostando soltanto alla propria coscienza (almeno secondo il "dover essere"), libero da "padroni" e svincolato dall'ansia di dover soddisfare le aspettative di un cliente.

E ancora. Sono trascorsi molti anni, ma non si cancella il ricordo di un episodio che ho vissuto in prima persona proprio agli inizi del mio percorso di avvocato e che ha dato l'avvio ad un processo di autocritica e di approfondimenti che mi ha condizionato lungo tutto il cinquantennio della mia attività professionale.

In estrema sintesi: avevo assunto la difesa di una persona arrestata col sospetto di essere autore di un grave reato. All'esito dell'interrogatorio, dal quale erano apparsi fortemente indeboliti gli elementi d'accusa (mentre io avevo appreso, in modo certo, che egli era autore del reato e, soprattutto, che appena fosse tornato in libertà, avrebbe commesso immediatamente una dura azione ritorsiva contro i delatori ritenuti responsabili del suo arresto), non ho presentato richiesta di concessione della libertà provvisoria (eravamo negli anni '70), pur avendo nitidamente percepito che, se avessi appena insistito, sarebbe stata accolta.

Uscito dal carcere in cui si era svolto l'interrogatorio, incontravo casualmente un avvocato penalista di Milano, molto stimato e di lunga esperienza. Afflitto dal fatto di sentirmi violatore dell'obbligo di difesa verso il mio assistito, riferivo l'accaduto, rappresentando al collega la mia forte amarezza per avere omesso di agire nell'interesse dell'assistito e, in sostanza, tradendo la sua fiducia. (Va ricordato che il codice deontologico era di là da venire: era una realtà sulla cui effettiva opportunità non sussisteva neppure, nella avvocatura, omogeneità di pensiero. Vi erano due orientamenti drasticamente contrapposti: parte dell'avvocatura riteneva che non si dovessero "catalogare" in schematiche previsioni astratte, i doveri e le condotte dell'avvocato, ma che fossero sufficienti una consapevolezza dei valori fondamentali del compito difensivo e la sensibilità etica del professionista. Altra parte, invece, invocava una regolamentazione che non solo stabilisse i principi deontici e individuasse precise regole generali e vincolanti di comportamento, ma che tipizzasse le condotte riprovevoli e stabilisse le relative sanzioni. Si dovranno attendere altri venti anni da quel mio episodio, perché venisse promulgato il primo testo di un codice deontologico italiano). Grande è stata la mia sorpresa quando l'esperto avvocato mi riferiva che anche a lui si era presentata, più di una volta, una analoga situazione nella quale, pur soffrendo, si era comportato come mi ero comportato io, considerando che l'interesse dell'assistito ad essere posto in libertà o a conseguire un determinato risultato processuale non potesse prevalere sui valori che la sua scarcerazione o il risultato conseguito avrebbero messo in serio pericolo.

Le parole dell'esperto collega avevano parzialmente rasserenato il mio animo, ma la faccenda aveva comunque innescato, dentro di me, una sequela di dubbi e di interrogativi cui ho sempre cercato, negli anni a venire, di fornire una risposta convincente.

Adesso la faccenda è, in parte, abbastanza chiarita sulla base dei testi deontologici dell'UE e del CNF, promulgati rispettivamente nel 1988 e nel 1998 (con sostanziale rifacimento dopo circa un trentennio di ripetute e tribolate modifiche!); tuttavia non in modo così nitido, come imporrebbe la delicatezza di quei casi in cui tutelare lo "interesse" dell'assistito comporta la messa in pericolo di beni di rilevanza eccezionale (superiore?) quali la sicurezza sociale e il rispetto di valori costituzionali.

Io ho vissuto e appreso da altri colleghi molte situazioni nelle quali, alla "coscienza" dell'avvocato, ripugnava dover effettuare una scelta difensiva piegata allo "interesse" dell'assistito, ma consapevolmente violatrice e gravemente offensiva di valori costituzionali e morali importantissimi, quali la sicurezza di persone, la loro libertà, il rispetto della loro dignità ecc ecc.

Quante volte, per esempio in processi di violenza sessuale su bambini, pur sapendo che le accuse sono assolutamente fondate, lo "interesse" dell'accusato imporrebbe all'avvocato di mettere in campo qualsiasi attività difensiva, pur di sostenere l'inesistente mendacio del minore.

Quante volte l'assistito, dichiaratamente colpevole dinanzi al difensore, pretende di essere difeso puntando alla assoluzione, attraverso l'innescare di attività difensiva fondata su "furbe" alchimie processuali, sulla mortificazione di testimoni veritieri, sulla umiliante riduzione delle regole processuali, ad orpelli contrari alla serietà del processo, delle sue finalità e della stessa funzione dell'avvocato.

In questo dibattito entra anche in gioco l'annoso e controverso tema della liceità o meno del così detto "abuso del processo" quale modello operativo volto al conseguimento dello "interesse" del soggetto processato, attraverso l'impiego di norme in modo distorto rispetto alla finalità e alla funzione per la quale esse sono state concepite.

Tutta questa ridda di problematiche non sussisterebbe e tutto sarebbe più semplice e chiaro e coerente col sistema dei valori in gioco,

se venisse bandito il concetto di "interesse" della parte assistita, dalle previsioni deontologiche; essendo sufficiente affermare che ad essa deve essere assicurata la piena tutela dei suoi diritti, costituzionalmente riconosciuti. Occorre rendersi conto che proprio qui si annida la fragilità ideale e operativa nella condotta dell'avvocato, specie quello penale: proprio in questo dover costantemente tendere lo sguardo verso lo "interesse" dell'assistito, quale obiettivo del compito difensivo. Va anche aggiunto che, proprio in ambito penale, lo "interesse" della persona accusata assume una connotazione e una influenza ancora più marcate, in quanto esso va coniugato con il diritto di mentire riconosciute nel nostro sistema processuale: ossia la facoltà di conseguire il proprio "interesse" anche attraverso una ricostruzione menzognera dei fatti. Ricostruzione che, nella pratica, è assai spesso -purtroppo!- il frutto di una interazione fra difeso e difensore o, quantomeno, consentito dalla accondiscendenza del legale o della sua tolleranza.

Ma è evidente che in questo modo si ferisce a morte la funzione sociale del difensore e si mortificano la sua affidabilità e la sua immagine: nel processo e dinanzi alla collettività. Cosa che è scolpita, purtroppo, nella storia triste, ma vera, della avvocatura, al di fuori delle proclamazioni auto celebrative e della gonfia quanto vacua retorica, evocativa del tanto declamato "onore della toga" in cui non crede più nessuno.

Per evitare o, quantomeno, ridurre fortemente l'inquinamento del compito difensivo e la storica "deminutio capitis" dell'avvocato, occorrerebbe finalmente stabilire, per il difensore, il dovere di impegnarsi per il proprio assistito, difendendolo nel rispetto delle regole processuali e delle norme di diritto sostanziale e costituzionale poste a tutela dell'accusato, espungendo dalle norme deontologiche il rozzo concetto di "interesse", quale ulteriore riferimento della tutela difensiva.

Purtroppo attualmente non è così: nei codici deontologici, sia dell'UE, sia del CNF, è presente il richiamo allo "interesse" dell'assistito, quale finalità della attività difensiva.

Affermare che l'avvocato deve esercitare il suo ministero <<...nell'interesse della parte assistita.>> (art.1 CDF) o per <<...garantire... gli interessi di coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà...>> (ridondante e pleonastica formulazione contenuta nel codice deontologico dell'UE) significa contaminare con una previsione superflua e di natura utilitaristica, la purezza ideale e lo svolgimento di una attività dalla forte dimensione etica e dalla insostituibile funzione sociale.

D'altro canto sembra giusto osservare l'unico "interesse" degno di tutela giuridica e giudiziaria è quello sorretto dal "diritto positivo": tutelare i diritti di un soggetto comporta, automaticamente, tutelare lo "interesse" (lecito) di costui. In un sistema fondato su principi costituzionali, a loro volta espressione di valori moralmente accreditati quali intangibili, non può esistere un "interesse" meritevole di tutela, che non sia preliminarmente sorretto da uno specifico diritto e che, quindi, non sia automaticamente conseguibile attraverso la tutela del diritto che ne costituisce premessa.

Venendo agli interrogativi deontici suscitati dalla mia personale esperienza, ma anche dalla esperienza di tanti colleghi con i quali si è affrontato, anche recentemente, l'argomento (in quanto direttamente o indirettamente coinvolti in situazioni in cui il rispetto dello "interesse" pratico del loro assistito confliggeva con problematiche estremamente complesse di natura morale), ritengo che una risposta abbastanza soddisfacente possa derivare, oggi, alla luce della evoluzione di alcune disposizioni del CDF.

Infatti, innanzitutto, finalmente e dopo tante oscillazioni, retaggio di una cultura della avvocatura penale che io ho sempre contrastato in quanto basata su una figura del difensore totalmente "appiattita" sulla figura dell'assistito, è stato recepito (art.50) il principio che l'avvocato non può "contaminarsi" con la menzogna, neppure con quella veicolata da terzi e a sua insaputa.

Rivendico questo risultato al forte impegno dispiegato proprio dalla Camera penale di Como e Lecco che, sia con scritti sia con interventi in varie sedi congressuali, aveva fortemente censurato l'originaria disposizione dell'allora art.14 CDF ("Dovere di verità", ora diventato art. 50) che si limitava a vietare la "introduzione" di prove false nel processo, implicitamente consentendone, però, l'utilizzo.

Il testo attuale dell'art.50 CDF sancisce, ai commi 1,2 e 3, una maggiore demarcazione fra la figura dell'avvocato e quella del suo assistito: e questo è certamente un risultato significativo. Anche se il comma 3 dovrebbe, probabilmente, avere un po' più di... coraggio. Infatti il difensore il quale apprenda che nel processo sono entrate prove false dalle quali il suo assistito potrebbe trarre profitto, dovrebbe essere tenuto a rinunciare al mandato "sempre", anche se non ritenesse di utilizzarle: infatti altre parti o lo stesso giudice, inconsapevoli della loro falsità, potrebbero tenerne conto, utilizzandole come elementi probatori genuini ed il legale, con la sua presenza silente e acquiescente, anche se inattiva, si renderebbe quanto meno connivente con un meccanismo giudiziario... inquinato e fraudolentemente produttivo di vantaggi per il cliente... il che non sembra proprio una posizione degna di stima né, tantomeno, rispettosa <<...del rilievo costituzionale e sociale della difesa.>>.

Così si esprime l'art. 10 (Dovere di verità), che coniuga il sempre sgradevole e superfluo concetto di "interesse", con il <<...rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.>> formulazione che, comunque, consente di ritenere che qualora lo "interesse" dell'assistito confligga con la tutela di valori di rango costituzionale, la attività difensiva non può non tenerne conto.

In questa prospettiva, ricordo che la associazione "GIUS - Giusto avvocato nel giusto processo", aveva elaborato, circa una quindicina di anni fa, il testo di un "mandato difensivo" che sarebbe dovuto essere sottoscritto, congiuntamente, dal mandante \ assistito e dal mandatario \ difensore. Fra le previsioni di questo "contratto di mandato" (il cui impiego pratico è naufragato in un totale insuccesso, ma che io e pochi altri colleghi ci facevamo vanto di depositare nei fascicoli processuali, dinanzi a magistrati ammirati per la chiarezza e il contenuto degli impegni assunti dai sottoscrittori ma, soprattutto, incuriositi dalla innovativa prospettiva del rapporto assistito \ difensore), ve ne era una che imponeva al cliente una sorta di "obbligo di verità" verso il difensore. Inoltre il cliente "mandante" veniva informato (e accettava espressamente) che il difensore "mandatario", qualora avesse constatato il mendacio del proprio assistito, in qualsiasi momento della attività difensiva, avrebbe immediatamente dovuto rinunciare al mandato.

La funzione, ideale e pratica, di questa clausola "contrattuale", era quella di rafforzare la figura e la posizione dell'avvocato dinanzi al



proprio assistito, esibendo con forza il distacco fra i due ruoli e la impossibilità di contaminazione fra gli stessi, ponendo la figura del difensore e il proprio compito, quasi in una posizione di imperturbabile indifferenza verso lo sbocco pratico del giudizio, in una dimensione assolutamente preminente ed elevata al di sopra di quella dell'assistito; naturalmente solo in prospettiva processuale, non certo sul piano umano!

Inoltre venivano evitate, al difensore, antipatiche e anche pericolose recriminazioni del cliente, in conseguenza della rinuncia al mandato: infatti l'assistito non avrebbe potuto rimproverare al legale tale iniziativa, avendo egli sottoscritto una espressa clausola di consapevolezza in tal senso ed avendo egli consapevolmente violato i propri doveri espressamente accettati.

La posizione di "sicurezza" dell'avvocato veniva ulteriormente rafforzata dalla clausola sopra richiamata, nella quale l'assistito si impegnavano a riferire al difensore la verità dei fatti, consentendo così, a quest'ultimo, di poter effettuare, con assoluta consapevolezza, in anticipo e con coerenza processuale, la più opportuna scelta difensiva. Va aggiunto che questo intreccio di clausole "contrattuali" risultava legittimato e, anzi, necessitato, dallo spirito e dalle previsioni della "nuova" legge sulle investigazioni difensive, nonché dalla introduzione di tutta una serie di riti alternativi che avevano radicalmente ridisegnato il processo penale e la figura stessa del difensore.

Proprio alla luce della innovativa figura del difensore, generata dalla legge sulle investigazioni difensive e dalle plurime disposizioni che, variamente susseguitesi e continuamente integrate e modificate, hanno costruito un po' cesso penale per certi versi addirittura "nuovo" rispetto al "nuovo" processo penale del 1989, si è imposta la necessità di ridefinire la figura del difensore penale e le regole deontiche da rispettare. Ma anche la posizione del soggetto coinvolto nella vicenda giudiziaria penale quale indagato quale persona offesa, risulta oggetto di forti ripetuti aggiustamenti.

Avverto sempre più imprescindibile, l'esigenza di attribuire all'avvocato il ruolo di garante dei "diritti" spettanti alla persona il conseguimento dello "interesse" pratico della parte, deve costituire semplicemente la automatica conseguenza di tale rigoroso controllo di "garanzia". Il controllo della regolarità processuale, nella prospettiva del rispetto assoluto dei diritti specificamente riconosciuti, sotto l'usbergo dei principi di valore costituzionale di cui il processo penale è riferimento nonché nel rispetto della funzione sociale che è fondamento dell'operatività difensiva, fornisce assoluta garanzia all'indagato e assicura, automaticamente, il conseguimento di quello che deve considerarsi suo solo "legittimo" tornaconto: unico "interesse" di cui si dovrebbe preoccupare il difensore e, prima ancora, il legislatore penale.

Unico obiettivo in grado di attribuire credibilità e, quindi, forza alla operatività e alla immagine dell'avvocato difensore, storicamente mortificate dalla zavorra ideale costituita dal concetto di "interesse" dell'assistito inteso quale valore totemico, al quale l'avvocatura, non solo penale, si è sempre prostrata: con poca dignità e ancor meno onore.

RENATO PAPA

Number Five

- Pensieri in libertà ispirati dallo scritto "Numbers" di John Dove – London 1970.

Cominciamo con la fatica: il numero 5, nel Codice Civile italiano, identifica il Libro del lavoro, in letteratura compendabile nel "Lavorare stanca" di Cesare Pavese.

Ma il numero 5 identifica anche lavori formidabili nelle composizioni musicali: la Quinta di Beethoven, con i tre sol e un mi-bemolle in esordio, che fu adottato da Radio Londra come incipit delle trasmissioni indirizzate alla Resistenza; la Quinta di Mahler, con il delizioso "Adagietto"; la Quinta di Tchaikovsky, per una volta inquieta e drammatica.

Il numero 5, poi, oltre ai cerchi olimpici, contrassegnava nel gioco del calcio la maglia del centromediano metodista (talvolta anche cattolico ...) ed ancora, simbolicamente, per taluno il diavolo (il gran divisore: dià-ballo, ma come si fa con un numero primo?), per altri, al contrario, la ricerca e la conoscenza.

Riprecipitandoci alle leggi, come non ricordare, nel codice di rito, il ribasso del quinto (ora, del 25%, ma ricorre pur sempre il numero 5), ovvero la pignorabilità dello stipendio di un povero diavolo, fino al quinto?

E ancora, last but not least, il numero 5 del Decalogo: "Non far morire l'innocente e il giusto".

GIOVANNI COLOMBO

Fungibilità del bisogno?

L'istituto della media-conciliazione non può, ovviamente, ridursi ad un procedimento asettico e, per così dire, meccanicistico, poiché riguarda le persone, sulla cui complessità strutturale non v'è certo necessità di soffermarsi, da parte mia.

Giusto dunque che i corsi per mediatori tocchino pure aspetti psicologici e che involvano concetti, quali ad esempio l'empatia, senza la quale, probabilmente, il tentativo di appianare la controversia sarebbe destinato a rimanere infruttuoso.

Mi capita spesso di parlare con amici/che mediatori/trici e mi incuriosisce sempre molto ed in senso positivo, ascoltare le tematiche viscerate nell'ambito della loro formazione.

Una di queste riguarda la differenza tra "bisogno" e "interesse".

Se non ho mal compreso- del che non mi stupirei affatto- col primo sostantivo s'individua la spinta ultima e profonda che induce l'essere umano a perseguire un obiettivo, col secondo, invece, la contingenza immediata che si radica nel bisogno, ma che si confronta e integra con la realtà circostante e le relazioni sociali.

Il cammino di composizione della lite, si dice, deve partire dall'individuazione del bisogno che come tale è ineludibile, per puntare alla fungibilità dell'interesse.

La composizione appunto dei soli interessi verrebbe dunque ad essere la chiave di volta di una conciliazione, secondo una sana empiria, nel nobile senso baconiano del termine.

Confesso che i miei studi filosofici si sono fermati ai tempi del Liceo, anche se mi è rimasta una passione di fondo per essi.

Non me ne vogliano quindi gli esperti se, attraverso questa sorta di riflessione a voce alta, soddisfo un mio, credo innocuo, desiderio di interloquire, magari maldestramente, in una materia di così alto livello.

Mi sento di constatare che, in definitiva, lo scontro tra bisogni sta al fondo di tutti i conflitti dell'umanità, sin dai tempi dei primi due fratelli, uno dei quali si trasformò in omicida dell'altro.

Per altro verso, l'esigenza di composizione pratica degli interessi ha generato la diplomazia, arte conosciuta da millenni, da parte di popoli delle più svariate etnie e collocazione nell'orbe terraqueo.

La diplomazia però, per quanto raffinata e abile, non è riuscita, assai spesso purtroppo, a impedire il deflagrare di guerre spesso rovinose.

Mi chiedo dunque se, almeno nel procedimento mediatorio, non si debba, al fine di un'ancor maggiore efficacia, entrare nel substrato, rappresentato appunto dai bisogni, per dimostrarne la fungibilità.

Mi rendo conto dell'obiezione che mi si potrebbe muovere e cioè che, in questo modo, si rischierebbe un'invasione di campo dell'etica, dello spirituale, mentre la funzione del mediatore, ancorché non ridicibile a "praticonismo", si muove tuttavia e necessariamente in un perimetro più limitato.

Non si tratterebbe però, a mio modo di vedere, di atteggiarsi, da parte dei mediatori medesimi, a maestri dell'ascetismo o del distacco mistico dalle cose della terra, bensì di prospettare alle parti come anche le presunte ragioni ultime, alla base della controversia, non siano così inamovibili, da non poter essere superate in maniera radicale, così da eliminare la causa, insieme all'occasione della lite.

D'altronde se il tentativo di media-conciliazione fallisce, v'è lo sbocco giudiziale, cioè una sentenza, un provvedimento che, lungi dal voler accedere a un empirico di massimi sistemi, persegue il fine di regolamentare un conflitto, grazie alla forza di un provvedimento proveniente dall'autorità statale.

Ciò significa che l'intero complesso dell'agone non si colloca in un'area di intangibilità esistenziale, ma, più limitatamente, in quella delle "res humanae", appartenenti cioè al vivere quotidiano terreno e, come tali, non dotate delle caratteristiche di postulati, anche nelle loro motivazioni più profonde.

Non voglio, beninteso, dar lezione ad alcuno, in quanto, a proposito del presente scritto, pubblicato solo grazie alla benevola pazienza del Direttore, ho un'unica aspirazione: di non essere stato astruso e incomprensibile.

Lo spero e, in caso contrario, chiedo, sin d'ora, scusa a Tutti/e, specialmente a mediatori e mediatrici.

ENRICO RIGAMONTI



Aboliamo la laurea in Giurisprudenza!

Se l'analisi dei contenuti nei "social" porta ad una completa diagnosi circa l'andamento della società italiana e delle sue esigenze, si dovrebbe giungere, a mio modo di vedere, al seguente imperativo: aboliamo la laurea in Giurisprudenza!

Non passa giorno, infatti, senza che in Facebook e in altre collocazioni telematiche, si leggano autorevoli prese di posizione su tematiche, specie di ordine penale, provenienti da persone che, sì e no, hanno visto la copertina di un Codice Penale o di Procedura Penale.

I più raffinati soggiungono che, questo ambito non può essere relegato al discettare tra tecnici del settore, ma che, al contrario, è giusto e equo che la pubblica opinione si esprima.

E' dunque legittima conclusione, dico io, che il valutare la congruità di questo o quel provvedimento non deve essere necessariamente basato sulla competenza e esperienza in merito, ma pure sull'opinione, sulla "vox populi" che, un tempo, la si voleva proveniente da Altissima Istanza.

Allora, mi chiedo: a cosa servono l'Università, l'esame di Stato o il Concorso di Magistratura, anni e anni di studio e professione? A nulla.

Se anche la persona che svolge tutt'altro mestiere può esprimere una fondata diagnosi in tema, tutto quanto ho sopra elencato, si palesa infatti inutile, del tutto inutile.

Ovviamente scherzo.

Mi pare però innegabile la constatazione di un radicale, diffuso convincimento per il quale il Diritto non sia una scienza o, almeno, un ambito tecnico-professionale vero e proprio o comunque tale, da dover essere impermeabile all'opinione, anche se proveniente dal "quisque de populo".

Ciò porta appunto chiunque a dire la propria, oltretutto, spesso, in maniera definitiva (ed erronea).

Teniamoci tuttavia la necessità della laurea, dello studio, degli anni e anni di esperienza.

Se, lo dico per paradosso, accedessimo all'opzione in contrario, creeremmo invero un precedente assai pericoloso.

Sui social, infatti, si parla, con apparente competenza, spesso anche di medicina e non da parte ... di dottori.

ENRICO RIGAMONTI

L'usufrutto in comunione legale

Dopo quasi mezzo secolo dall'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, la comunione legale dei beni (*rectius*: degli acquisti) tra i coniugi continua a suscitare più d'una perplessità a causa di un incompleto – o comunque imperfetto – impianto normativo. Si pensi alla problematicità di temi quali il c.d. rifiuto del coacquisto, le convenzioni di estromissione di singoli beni dalla comunione, il rapporto tra comunione legale e partecipazioni sociali dei coniugi, l'accessione o l'usucapione di beni nella vigenza del regime patrimoniale in parola. Particolari difficoltà si incontrano anche nel ricostruire la disciplina dell'usufrutto in comunione legale; soprattutto, ci si domanda quale sia la sorte del diritto reale una volta verificatosi lo scioglimento della comunione legale a seguito di morte di un coniuge o per altre cause. Due recenti pronunce della Suprema Corte consentono di meglio comprendere la questione.

Con l'ordinanza 19.08.2019, n. 21450, la Seconda Sezione della Cassazione ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva considerato l'usufrutto in comunione legale sostanzialmente alla stregua di un usufrutto congiuntivo. A questo proposito, è nota la distinzione tra il cousufrutto e l'usufrutto congiuntivo: il primo si riferisce alla fattispecie generale di usufrutto in comunione tra diversi soggetti; il secondo (contemplato, con riferimento al legato, dall'art. 678 c.c.) riguarda l'ipotesi in cui la quota dell'usufruttuario premorto si accresce a favore dei cousufruttuari superstiti, quindi senza che si verifichi il consolidamento di tale quota con la nuda proprietà.

Il caso concreto giunto all'attenzione dei Giudici di legittimità può essere riassunto nei termini che seguono. Due coniugi erano divenuti usufruttuari, per assegnazione da cooperativa edilizia, di un alloggio, la cui nuda proprietà era stata contestualmente ceduta ai loro figli. La nuda proprietà veniva poi espropriata e della stessa si rendeva acquirente, all'esito del processo esecutivo, un soggetto terzo. Deceduto uno dei due coniugi, il nudo proprietario agiva in giudizio nei confronti dell'usufruttuario superstite per ottenere il risarcimento del danno da occupazione senza titolo della metà dell'immobile dal momento del decesso del coniuge premorto.

Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 05.12.2014, n. 1450, riformava completamente la statuizione di primo grado, ritenendo che "nel caso di usufrutto costituito a favore di due coniugi in regime di comunione legale, ciascun coniuge è titolare del relativo diritto di godimento dell'oggetto dell'usufrutto, per l'intero e non per una quota predeterminata che non esiste, dove la partecipazione dell'uno, non è limitativa della concorrente partecipazione dell'altro": di conseguenza, "morta la moglie [...] ed estintasi la comunione legale", il coniuge superstite "già titolare dell'intero usufrutto, al pari della moglie, sull'immobile sul quale era costituito, continua ad esercitare sullo stesso il medesimo diritto che esercitava in vita della moglie, senza che in capo al nudo proprietario possa ritenersi consolidata quella pretesa quota del 50%".

Con ogni evidenza, l'opinione della Corte d'appello implica che, indipendentemente dall'indagine sul titolo costitutivo dell'usufrutto, il diritto reale in questione sia soggetto ad accrescimento alla morte di uno dei coniugi, qualora essi si trovino in regime di comunione legale: pertanto, si sarebbe sempre in presenza di un usufrutto congiuntivo. Il Giudice di secondo grado fa derivare una tale conclusione dalla natura

della comunione legale, la quale, come si sa, è una comunione “senza quote” (cfr. la famosa pronuncia Corte cost., 17.03.1988, n. 311).

In senso opposto rispetto alla Corte d'appello si è però espressa, correttamente, la Cassazione. Nell'ordinanza della Suprema Corte si legge che l'usufrutto acquistato da entrambi i coniugi permane – integralmente e “senza quota” – nella comunione legale tra loro esistente sino allo scioglimento della stessa; al momento della cessazione della comunione legale, esso cade in comunione ordinaria e i coniugi divengono contitolari dell'usufrutto, ciascuno per la propria quota, fino alla sua naturale estinzione. Tuttavia, qualora lo scioglimento della comunione legale avvenga per effetto del decesso di uno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo si estingue, non potendo l'usufrutto avere durata superiore alla vita del suo titolare, salvo che il titolo non abbia previsto l'accrescimento in favore del coniuge più longevo. Benché un atto tra vivi (oltre al legato, come stabilito dall'art. 678 c.c.) sia idoneo a costituire la fonte del diritto di accrescimento tra cousufruttuari, la natura congiuntiva dell'usufrutto deve essere prevista “in modo inequivoco (pur se implicitamente) dalla concorde volontà delle parti risultante dall'atto costitutivo”.

In maniera analoga si era già pronunciata sempre la Seconda Sezione della Cassazione, che, con la sentenza 28.12.2018, n. 33546, si era occupata dell'acquisto di una quota di usufrutto (pari al 50% complessivo) da parte di due coniugi in comunione legale. Il Collegio giudicante aveva confermato la sentenza della Corte d'appello di Torino 23.12.2013, n. 2455, ritenendo che, al momento della morte di uno dei coniugi, la quota dell'usufrutto sul 25% dell'immobile si fosse consolidata con la nuda proprietà. La Corte d'appello piemontese aveva sottolineato che la disciplina della comunione legale non prevede un automatico diritto di accrescimento dell'usufrutto di cui i coniugi siano titolari e l'ingresso nella comunione legale non comporta, di per sé, la trasformazione dei diritti che entrano a farvi parte. Il contratto può stabilire che le quote di usufrutto, inizialmente spettanti ai vari compratori, man mano si accrescano – a seguito della morte dei loro titolari o di altre cause di estinzione – alle quote dei contitolari superstiti, fino a riunirsi in capo all'ultimo superstite; però, a tal fine, occorre che dall'atto costitutivo risulti, anche implicitamente ma in maniera inequivoca, la volontà concorde delle parti di prevedere il diritto di accrescimento tra cousufruttuari, tenuto conto che l'usufrutto congiuntivo ha natura eccezionale. La costituzione dell'usufrutto per una quota complessiva del 50% in favore di due usufruttuari è un dato ambiguo e non univoco, perché compatibile sia con l'usufrutto congiuntivo che con il mero cousufrutto.

Alla luce delle pronunce richiamate è certamente possibile individuare almeno un punto fermo, ovvero che il regime patrimoniale della comunione legale tra coniugi non è sufficiente a trasformare un semplice cousufrutto in un usufrutto congiuntivo, ma occorre una previsione espressa nell'atto costitutivo del diritto reale. Se l'accrescimento non è pattuito, la quota del coniuge defunto si consolida con la nuda proprietà, secondo i principi generali.

Tuttavia, quest'ultima conclusione in merito alla consolidazione vale solo quando entrambi i coniugi partecipano alla stipula del negozio. Infatti, laddove un solo coniuge abbia stipulato l'atto di acquisto e non vi siano pattuizioni concernenti la durata del diritto, la soluzione non è così immediata. Secondo alcuni interpreti, la situazione non sarebbe diversa da quella sinora esaminata, con conseguente consolidazione pro quota al momento della morte di ciascun coniuge; per altri, invece, il diritto perdurerebbe sino alla morte del coniuge più longevo; secondo un'ulteriore impostazione, l'intero usufrutto cesserebbe solo con la morte del coniuge “stipulante” (per una rassegna della dottrina in materia sia consentito rimandare a Guarneri–Tessera, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, in *Il codice civile. Commentario*, Giuffrè, 2017, 174 s.).

Sul punto, la Cassazione, nella ricordata pronuncia del 2018, ha evidenziato che il principio enunciato è applicabile in modo pacifico solo all'ipotesi di partecipazione di entrambi i coniugi all'atto di acquisto. La Suprema Corte ha voluto precisare che, “nel diverso caso dell'atto di acquisto stipulato da uno solo dei coniugi, [...] si pone il problema, estraneo alla odierna controversia, di tutelare l'affidamento del nudo proprietario”.

Orbene, se vi è un “affidamento del nudo proprietario” da tutelare, sembra, a parere di chi scrive, che la soluzione preferibile sia quella di attribuire all'usufrutto una durata pari alla vita di quel coniuge che è intervenuto nell'atto costitutivo. Infatti, come si è rilevato in precedenza, dalla normativa della comunione legale non è possibile desumere la sussistenza di un generale principio di accrescimento, ove tale effetto non sia espressamente convenuto: quindi, non è immaginabile un diritto perdurante nella sua interezza fino alla morte del coniuge più longevo. Inoltre, commisurando la durata dell'usufrutto alla vita del coniuge stipulante, si evita di ledere la posizione del nudo proprietario, il quale potrebbe anche non essere a conoscenza dell'esistenza di un coniuge in comunione legale dei beni con l'usufruttuario partecipante al negozio; del resto, non si può supporre che la costituzione avvenga sempre mediante atto notarile, con i relativi controlli sullo stato civile e sul regime patrimoniale dei contraenti. Nell'ipotesi di decesso del coniuge non stipulante è, poi, ragionevole ritenere che l'usufrutto, costituito per la durata della vita dell'altro coniuge, divenga oggetto di comunione tra il coniuge superstite stipulante e gli eredi del coniuge defunto (tra i quali, salvo casi eccezionali, il medesimo coniuge superstite), finché sopravvenga anche il decesso del coniuge stipulante, con conseguente estinzione dell'intero diritto.

In conclusione, si può osservare che i dubbi sul rapporto tra comunione legale ed usufrutto sono stati solo in parte dipanati dalla giurisprudenza, rimanendo ancora irrisolti alcuni aspetti che dimostrano come il regime patrimoniale in questione sia, non di rado, un vero e proprio rompicapo per i giuristi. Vi è da dire che, fortunatamente, i problemi sembrano riguardare più il passato che il futuro, posto che la diffusione della comunione legale è in continua decrescita. Nel 1976 tale regime era stato scelto nel 99% dei casi (con frequenti passaggi al regime della separazione dei beni negli anni successivi); nel 2004 solo il 44% delle coppie aveva optato per la comunione; nel 2017 meno del 28% dei coniugi ha fatto ricorso a questo regime patrimoniale. Si tratta di dati inequivocabili, da cui emerge un progressivo abbandono di quello che si è rivelato essere, alla prova dei fatti, uno degli istituti giuridici più ostici degli ultimi decenni.

DAVIDE TESSERA



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI MILANO

TABELLA RIASSUNTIVA dei PROCEDIMENTI nel QUADRIENNIO 2015 – 2018

	A PERVENUTI	B DEFINITI	% A/B	C PENDENTI
ANTE 2015				
ANNO 2015	2280	1832	89,3	444
ANNO 2016	1178	462	39,1	716
ANNO 2017	1187	849	71,4	338
ANNO 2018	1666	142	8,5	1524
TOTALI	6311	3285	52,0	3022

TABELLA PROCEDIMENTI DEFINITI
(DETTAGLIO COLONNA B)

	ARCHIVIATI IN PLENARIA	ARCHIVIATI IN SEZIONE	D DEFINITI CON DIBATTIMENTO O RICHIAMO	ALTRO (es.: riunite o trasmesse ad altro CDD)
ANTE 2015				
ANNO 2015	703	837	286	6
ANNO 2016	426	328	822	13
ANNO 2017	376	47	32	7
ANNO 2018	115	16	0	11
TOTALI	1628	1226	394	37

TABELLA PROCEDIMENTI DEFINITI CON DIBATTIMENTO O RICHIAMATO
VERBALE
(DETTAGLIO COLONNA D)

	RICHIAMO IN PLENARIA	RICHIAMO IN SEZIONE PRIMA DEL DIBATTIMENTO	RICHIAMO ALL'ESITO DI DIBATTIMENTO	DECISIONE DIBATTIMENTALE DI NON LUOGO A PROVVEDERE
ANTE 2015				
ANNO 2015	6	151	0	21
ANNO 2016	18	52	0	4
ANNO 2017	24	8	0	0
ANNO 2018	0	0	0	0
TOTALI	48	211	0	25


	AVVERTIMENTO	CENSURA	SOSPENSIONE	RADIAZIONE
ANTE 2015				
ANNO 2015	24	43	38	3
ANNO 2016	2	2	4	0
ANNO 2017	0	0	0	0
ANNO 2018	0	0	0	0
TOTALI	26	45	42	3


**TABELLA PROCEDIMENTI PENDENTI
(DETTAGLIO COLONNA C)**

	NON ASSEGNATI ALLA SEZIONE	PENDNETI IN SEZIONE (SENZA APERTURA DIBATTIMENTO)	DIBATTIMENTO IN CORSO O FISSATO
ANTE 2015			
ANNO 2015	0	423	26
ANNO 2016	0	325	14
ANNO 2017	561	153	3
ANNO 2018	1521	70	1
TOTALI	505	971	44

TABELLA SOSPENSIONI CAUTELARI

	NUMERO SOSPENSIONI CAUTELARI
ANNO 2015	0
ANNO 2016	2
ANNO 2017	2
ANNO 2018	0
TOTALI	4





Prime applicazioni della legge 161/2017 in materia di stalking

Il Tribunale di Milano con decreto del 9/10/2018 attraverso la sezione specializzata autonoma misure di prevenzione, in attuazione ad alcune novità introdotte con la norma l. 161/17 con la quale si è ampliato il campo d'applicazione delle misure di prevenzione anche nell'ambito degli atti persecutori. Con il predetto provvedimento il tribunale ha imposto la misura della sorveglianza speciale a una persona nei confronti della quale non era ancora stata pronunciata alcuna decisione, proprio in considerazione dell'allarme sociale dei fatti disciplinati dall'art. 612 bis c.p. sempre più frequenti.

La legge 161/17 ha introdotto nell'ambito della l. 159/11 (codice antimafia) particolari novità che hanno suscitato nel mondo giuridico ampia discussione, soprattutto in tema di destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Infatti nella categoria della cd. Pericolosità qualificata (art. 4 cod. antimafia) il legislatore ha inserito anche i soggetti indiziati del reato previsto e punito dall'art. 612 bis c.p.. Le maggiori e più importanti critiche sollecitate dalla dottrina fanno riferimento all'estensione a quest'ultima categoria di persone, in quanto ciò risulta slegato e poco confacente con lo scopo tipico della misura in questione, volto a perseguire fattispecie caratterizzanti l'associazione a delinquere di stampo mafioso o d'indole terroristica.

E', quindi, di estrema rilevanza il provvedimento adottato dal Tribunale di Milano in ambito di stalking, non solo perché, come accennato è una delle prime applicazioni, ma anche perché in esso si enucleano nelle motivazioni la finalità legislativa dell'estensione e la conseguente importanza nelle fattispecie degli atti persecutori. Il legislatore a fronte del moltiplicarsi, a volte in modo esponenziale, di comportamenti di questi tipo ha dovuto dare una risposta altrettanto forte soprattutto sul fronte dell'allarme sociale, facendo un concreto passo avanti.

Tra le conseguenze dei comportamenti rientranti nell'ambito dello stalking, attuatosi in tutti i suoi elementi costitutivi, vi è l'aspetto psicologico, molto logorante per la vittima, poiché presa di mira in molteplici modi e forme, tale da concretizzarsi in un vero e proprio terrore che induce la persona offesa a modificare le proprie quotidiane abitudini di vita e di lavoro. Questo stato di frustrazione si può, inoltre, ripercuotere anche nella sfera personale dei cari della vittima, che vivono in una più o meno ristretta simbiosi, che comunque vedono a loro volta la costrizione di non potersi autonomamente autodeterminarsi.

Il predetto ampliamento del novero dei destinatari delle misure di prevenzione scardina sotto certi aspetti il "tradizionale" modo di attuarle, vertendosi in fattispecie diverse "ontologicamente" rispetto a quelle mafiose e/o terroristiche, anche se per certi aspetti, soprattutto dal punto di vista psicologico, ne sono affini.

Questa modalità d'attuazione cautelare è stata reputata necessaria in particolare nelle fattispecie simili e/o uguali a quella decisa dal Tribunale di Milano.

Il soggetto attivo si era, in effetti, reso protagonista di comportamenti molteplici, qualificabili appunto come stalking, perpetrati a danno della ex compagna non solo durante la convivenza, ma anche dopo la fine della relazione sentimentale, evidenziando in vari momenti una natura violenta e del tutto prevaricatrice verso la vittima stessa. Questi ultimi gesti hanno determinato la necessità di disporre nei suoi confronti l'arresto, in conseguenza delle vessazioni e dei maltrattamenti, varie volte denunciati ai competenti Organi.

Tra le motivazioni che hanno indotto il Tribunale di Milano all'adozione della misura restrittiva si legge che le indagini hanno evidenziato la notevole capacità del reo di poter nuovamente porre in essere azioni simili se non addirittura di maggior gravità, già culminate in condotte intrusive, di fisica aggressione violenta, che hanno gettato la vittima in un concreto stato di pericolo per la propria incolumità fisica e psicologica. A fronte dell'opposizione difensiva all'applicabilità della misura di prevenzione in presenza della misura coercitiva degli arresti domiciliari, il Tribunale ha obiettato e fatto proprio l'orientamento e il principio giurisprudenziale per cui la misura di prevenzione è finalizzata a limitare la libertà di circolazione e non di quella personale poiché ancorata all'attualità e persistenza del giudizio di pericolosità sociale.

Quest'ultima considerazione è importante, poiché affonda le proprie radici nella stessa "filosofia" legislativa della legge del 2017 e diversità delle due misure, quella di prevenzione rispetto a quella cautelare.

E ciò in quanto con l'applicazione della misura di prevenzione, dopo aver dimostrato, ovviamente, la presenza di concreti ed attuali elementi sintomatici di pericolosità sociale, il giudice della prevenzione può assicurare una maggiore tutela alla vittima e controllare maggiormente il soggetto imputato di determinati reati, anche in seguito ad un eventuale condanna o alla scadenza della misura cautelare.

Tale tutela appare, finalmente concreta ed attuale, appare oggi estremamente necessaria e rappresenta uno dei più importanti strumenti volti alla repressione di alcuni fenomeni estremamente allarmanti e dannosi.



Art. 345 cpc: diversa qualificazione giuridica dei fatti o *ius novorum* ?

- 1- Il tema dello *ius novorum* in appello continua a suscitare una vivace disputa dottrinale e giurisprudenziale nel nostro ordinamento giuridico: ne è prova la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 1244 del 20 febbraio 2019, che ha sancito come *“non sussista violazione del principio del divieto di ius novorum in appello, stabilito dall’art. 345 cpc., nell’ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo”*.
- 2- Sebbene la pronuncia sia stata accolta come esempio di un principio innovativo dell’intero sistema processuale, va detto che si tratta di una conclusione cui erano già pervenuti, dopo attenta riflessione e approfondita indagine ermeneutica, i giuristi romani.
- 3- Il tema delle nuove prove in appello fu affrontato, in particolare, dall’imperatore Diocleziano, in un provvedimento normativo dell’anno 294, raccolto nel Codice di Giustiniano (C. 7.62.6) nei paragrafi 1 e 2 della disposizione normativa, infatti, sono dedicati alla disciplina dei *nova* in appello, cioè alla possibilità di introdurre nuove deduzioni e nuovi elementi di prova nel giudizio di seconda istanza.
Anzitutto, la disposizione consente alle parti di integrare in sede di appello le allegazioni che fossero state omesse nel giudizio di primo grado, con la deliberata finalità di ottenere la *iustitia* che costituisce, afferma l’imperatore, la finalità del processo e l’obiettivo del suo governo.
In secondo luogo, viene ammessa la possibilità delle parti di richiedere, anche dopo avere interposto gravame, nuove prove testimoniali che siano utili per l’accertamento della verità, con l’unica condizione che, se questi nuovi mezzi di prova saranno ammessi, sia la parte richiedente a sopportare le spese di viaggio dei testimoni.
- 4- In verità, le fonti a nostra disposizione non consentono di affermare con sicurezza se tale regime sia stato introdotto dall’editto diocleziano in esame oppure, al contrario, costituisca la formale attestazione normativa di principi che già vigevano nella prassi dei tribunali in epoca anteriore: si è sostenuto in dottrina, anche grazie al tenore letterale di un brevissimo frammento di Paolo (D. 34.9.5.1), che conterrebbe un’ipotesi di riforma della sentenza senza l’utilizzo di nuove prove, che l’ampiezza delle motivazioni della norma diocleziana farebbe pensare che le disposizioni in essa sancite costituissero una assoluta novità nel processo civile di epoca romana.
- 5- A ben vedere, però, il passo di Paolo non sancisce esplicitamente il divieto di allegazione di nuove prove nel secondo grado di giudizio, poichè la riforma della sentenza di primo grado, oggetto della fattispecie riferita dal giurista, poteva essere la conseguenza -esattamente come affermato nell’ordinanza della Cassazione qui in commento- di una diversa valutazione dei profili giuridici del caso sottoposto al giudice di prima istanza, senza necessariamente comportare l’esame di nuovo materiale probatorio non offerto in atti nel primo grado di giudizio: si tratta, dunque, dell’identico principio sancito dalla Corte Suprema, allineatasi -dobbiamo credere, del tutto involontariamente- agli esiti della riflessione della giurisprudenza romana in tema di *ius novorum* in appello.

Stalking indiretto è reato?

La recentissima decisione del Supremo Consesso n. 31981 dello scorso 18 luglio c.a. nell'ambito della V sezione ha affrontato una problematica in tema di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., particolare.

La Cassazione ha esaminato il ricorso proposto verso la sentenza della Corte di Appello con la quale sono state condannate due donne per avere posto in essere atti persecutori contro una coppia di coniugi e delle loro figlie non maggiorenni. La particolarità della vicenda consta nel fatto che il Collegio di secondo grado ha "trasformato" lo stalking "indiretto", perpetrato, cioè, non tanto verso la vittima designata, ma verso terze persone che hanno una relazione d'affetto con la vittima designata, (le due figlie). La problematica che questo caso impone appurare è la compatibilità o meno della indicata condotta "mediata" e il concetto di dolo diretto contemplato nell'art. 612 bis c.p.. Nonostante la non compatibilità tra le due figure (realizzazione di condotte indirette e volontarietà diretta dell'azione delittuosa) il Giudice di seconda istanza ha ritenuto opportuno affermare che quando i comportamenti reiterati nel tempo causino un grave e duraturo stato d'ansia e di paura non solo verso la vittima, diretta destinataria di questi atteggiamenti illegittimi, ma anche verso altre persone il reato di stalking va considerato compiutamente consumato.

In effetti il soggetto passivo di questo reato può essere chiunque: la struttura del reato stesso permetterebbe di individuare una "fungibilità" della figura di vittima, anche se nella maggior parte dei casi si tratti di un soggetto specifico che ha avuto pregresse relazioni affettive con il soggetto passivo.

Il più attento orientamento della Cassazione aveva già "intuito" questa "duplicità": il destinatario della condotta violenta poteva anche essere un "terzo", ossia una persona diversa da chi sia direttamente vittima, sia pure a determinate condizioni. Infatti la Cassazione ha affermato l'esistenza di questo delitto anche quando l'autore si faccia notare, oppure sorvegli, anche in via occasionale, i luoghi frequentati dalla vittima a prescindere dalla presenza di quest'ultima in essi o che Ella assista ai medesimi, oppure come attuare un fatto o una condotta minatoria o minacciosa verso soggetti, diversi dalla vittima, ma comunque "qualificati", ossia legati alla prima da un determinato legame d'affetto (figli, parenti, moglie, convivente eccetera). In questo caso necessita in capo al reo la consapevolezza che la vittima designata verrà certamente a sapere di questi comportamenti intrusivi e persecutori, attraverso il compimento di comportamenti violativi attuati contro altre persone. In questo modo il reo persegue il fine illecito di condizionare pesantemente le abitudini quotidiane di quella determinata vittima, senza aver alcun diretta influenza verso e sulla stessa (Cass. pen. sez. III, n. 1629 del 18/01/2016, V., CED Cass. 265809).

Su queste premesse e considerazioni la Corte di appello ha confermato la condanna a carico delle due donne per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti di una coppia di coniugi attraverso le loro due figlie, avendo, a tutti, cagionato uno stato d'ansia grave e perdurante, un significativo e importante cambiamento di abitudini di vita quotidiana.

Nell'ambito del giudizio in II grado le due donne hanno sostenuto la tesi della trasformazione dello stalking indiretto in uno diretto, in contrasto con l'incompatibilità tra una condotta commessa in via "mediata" (ossia verso le figlie minori) e il dolo così come delineato nella struttura del citato reato, che, pur generico, deve essere direttamente e volontariamente volto alla commissione del fatto illecito.

La citata Cassazione del luglio 2019 sottolinea che, stante la natura di reato abituale e di evento, il dolo certamente va considerato unitario, dando forma a un'unica intenzione criminosa che travalica i singoli episodi evento che caratterizzano la tipicità della condotta, ma esso (DOLO) può concretizzarsi in modo graduale, esprimendosi in una continuità e in un complesso di singole parti della condotta a modo di puzzle. Più in dettaglio nell'istruttoria dibattimentale è emerso che sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo le imputate avevano piena coscienza dell'idoneità dei loro atti a concretizzare la fattispecie de quo per l'ampio arco temporale durante cui i comportamenti sono stati attuati e reiterati e per le modalità e la gravità di essi, finalizzate a far cambiare il luogo d'abitazione alle persone offese (Cassazione. pen. sez. V, n. 10111 del 22/01/2018, P.G. in proc. R., CED Cass. 272594; Cass. pen. sez. V, n. 24021 del 29/04/2014, G, CED Cass. 260580). L'attenzione istruttoria della Corte d'appello si è fermata sia sulle minacce rivolte alle minori, ma anche sulla circostanza che le imputate facevano liberamente circolare per aree condominiali comuni i cani in presenza delle minori con la specifica intenzione di modificare le abitudini di vita, quali e quantitative, e suscitare ansia, angoscia e perturbazione psicologica nella famiglia medesima. Da tutto ciò, il rigetto del ricorso.



Giurisprudenza - Mediazione

Responsabilità del mediatore – Obbligazioni del mediatore – Diligenza – Obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede (cc, articoli 1176 e 1759)

In tema di mediazione, non rientra tra i compiti che il mediatore è tenuto ad effettuare lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere, pertanto, che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell'immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli. Il mediatore, infatti, ha soltanto l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui esigibile.

Tribunale di Taranto, sezione civile, sentenza 30 gennaio 2019 n. 249 – Giudice Lenti

In questo studio non si accettano le seguenti forme di pagamento:

“Grazie di tutto”

“Avvocato, adesso vediamo...”

“ma non facciamo tutto un conto alla fine?”

“ma perché la devo pagare?!?”

“Allora me lo vedo con...” (parente, amico, Comune che ha consigliato l'Avvocato)

“non lo sa che con me non ci sono problemi?”

“non scappo mica, Avvocato!”

“in un modo o nell'altro la pago”

“ma avanza molto da me?”

“ma lei non viene pagato subito dalla controparte?!” (o dallo Stato nel penale)

“allora non si fida Avvocato? a fine mese prendo lo stipendio e passo”



Disegno di Franco Necchi

Vita d'Avvocati - L'Avvocato ed il gatto

L'avvocato Lucrezio Tulliano aveva superato gli anni 80 ed esercitava ancora la professione.

Il sabato pomeriggio, di solito lo trascorrevano nel suo studio arredato con mobili di fattura antica, assiso su una poltrona e da alcuni forellini dei mobili usciva una polvere bianca che sembrava ornamentale.

Sabato scorso (fredda ed umida giornata di gennaio) saltò sulla scrivania che era a ridosso della poltrona, il gatto, sedendosi sulle carte.

La gatta Nerina

Si tratta di una gatta di circa tre anni sterilizzata chiamata "NERINA" di colore nero lucente con occhi verdi emananti gran luce.

L'Avvocato era legato alla bestiola da affetto perché l'unica a fargli compagnia, specialmente nei sabati che erano dei giorni frenetici per molti, ma di isolamento per lui.

L'Avv. Tulliano si accorse che Nerina era il miglior soprammobile che aveva avuto oltre che un giocattolo meraviglioso: sollevava gli occhi godendo del tepore ambientale.

L'Avv. Tulliano, con amarezza, meditò, per la prima volta, che, nonostante avesse scritto molto e fatto, per oltre cinquant'anni, innumerevoli interventi verbali, non si era mai soffermato sul tema dei gatti.

Afferrò una matita, raccolse un vecchio calendario dell'anno scorso che nel retro era bianco, quindi utilizzabile e, con piacere e senza sforzi elucubrativi, cominciò a scrivere: la breve storia di Nerina.

La storia di Nerina

Nerina aveva pochi giorni di vita e non si sa come era finita, quasi morente, nel giardino dell'abitazione dell'Avvocato che riuscì a farla sopravvivere.

Nerina aveva, però, sempre conservato la sua libertà, eclissandosi nei posti più reconditi del giardino, negli spazi liberi attigui alle case e nei campi circostanti.

Per interi periodi spariva e poi si faceva viva con un miagolio vicino alla porta dello studio o sul davanzale della finestra a pian terreno.

Accolta sempre con festa, le è stato somministrato il solito cibo, a lei gradito.

Si tratteneva molte ore e delle volte anche l'intero giorno.

Quando si è stancata, si avvia all'uscio della porta che dà sulla strada e sulla finestra che ivi pure mena e accarezza con le zampe anteriori vie d'uscita e fa lo stesso miagolio di quando vuole entrare.

Per tutto il tempo è affettuosa, socievole e gradisce le attenzioni.

Non si capisce se sia una gatta domestica o selvatica.

Da una parte, gradisce la compagnia, è anche giocherellona, fa le fusa in segno evidente di contentezza e dall'altra non vuole rimanere a lungo nell'ambiente familiare.

I gatti nella storia

Un vecchio professore aveva detto all'avvocato che gli antichi Egizi avevano divinizzato i tratti del gatto nella dea Bastet, che Aristofane aveva parlato dell'esistenza, nell'antica Grecia, di un mercato di fatti chiamato ailouros, che gli antichi Romani avevano mostrato affetto nei confronti dei gatti, che Maometto era stato salvato da un morso di un serpente dalla propria gatta Muezza e che presso gli Arabi i gatti erano gli unici animali che potevano entrare nelle moschee.

Una vecchia zitella, già insegnante di matematica e in pensione dall'immemorabile, era dell'avviso che, i gatti, particolarmente di colore nero, fossero un segno di cattivo augurio e un'emanazione di Ecate, divinità degli inferi e compagna delle Erinni.

Affermava anche che, nel Medioevo, il gatto era considerato un maligno.

L'Avvocato si ricordò che scrittori, letterati, musicisti, artisti e grandi studiosi si erano soffermati su questo animale intelligente e molto amato e che, in particolare il grande poeta cileno Ricardo Reyes Neftali, più noto come lo pseudonimo di Pablo Neruda, aveva detto di conoscere tutto sulla vita dei gatti ma di non essere "mai riuscito a decifrare il gatto".

L'Avvocato si ricordò che, tra i proverbi letti, forse il migliore era quello del grande scrittore israeliano AMOS-OZ " *I gatti non sbagliano mai sulle persone*".

Meditò sul fatto che Nerina affezionatasi, ogni tanto, strofinava la testa su un suo braccio ed emetteva feromoni che tali animali la-



sciano sulle cose più familiari.

Usava la sua lingua come una spazzola e teneva pulito, così, l'intero manto e anche le zampe anteriori e posteriori.

Nerina muoveva la coda per esprimere il proprio umore e, normalmente in modo lento per significare contentezza.

Come tutti gatti è indolente, fa degli ampi sbadigli e si addormenta.

Si può dire che, essendo felice di stare in compagnia dell'Avvocato, subito si addormenta, ma se si verifica un rumore improvviso, immediatamente si sveglia sobbalzando.

Nel giardino o negli spazi liberi, è solita arrampicarsi sugli alberi e sale sugli stessi quasi piantando le unghie sulle cortecce e molte volte, guardandosi intorno, prepara dei salti che poi compie.

Il suo sguardo ed i suoi occhi così dolci, di notte le consentono di vedere lontano e senza alcun problema.

La cura degli animali è prevista dalla legge

L'Avvocato si era accorto che per mantenere l'affetto con Nerina, occorreva curare il rapporto con la stessa con comprensione, pazienza e dedizione e che bisognava facilitare il comportamento naturale della stessa e assecondare le sue esigenze.

L'Avv. Tulliano si ricordò che gli artt. 544 e bis e ter c.p. hanno l'intestazione di *"Delitti contro il sentimento degli animali e riguardano l'uccisione degli animali ed i maltrattamenti"*.

La Suprema Corte di Cassazione (5° sez. sent. del 15.06.11 n. 29543) ha ritenuto che investire accidentalmente un gatto mentre si fa manovra non sia reato ma, nel contempo, che l'impedimento frapposto al suo soccorso, assuma rilevanza penale.

E' infatti riconducibile in difetto alla fattispecie criminosa dell'art. 544 bis c.p., non solo la condotta commissiva ma anche quella omissiva che, per crudeltà e senza necessità, cagioni la morte dell'animale.

Il Legislatore, con la novella n. 189 del 30.07.2004, ha previsto nuovi tipi di delitti: mentre in precedenza l'interesse protetto era quello del patrimonio zootecnico e la proprietà degli animali, oggi è quello del sentimento per gli animali.

L'Avvocato ricordò la Dichiarazione Universale per i Diritti degli animali del 15.10.1978 presso la sede dell'UNESCO, la Convenzione per la Protezione degli Animali di Compagnia a Strasburgo del 13.11.1978 tra l'altro richiamata dalla legge 04.11.2010 n. 201, il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 che aveva espressamente previsto che *"L'Unione e gli stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti"*.

Ricordò inoltre l'orientamento della Corte d'Appello di Roma (27.03.2015) che ha considerato legittima la sussistenza di un danno non patrimoniale per la perdita di un animale d'affezione e quello affermato il 24.10.2007 n. 44822 della Suprema Corte in materia di maltrattamenti.

L'art. 544 ter c.p. è un reato che richiede il dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva della integrità della bestiola sia avvenuta per crudeltà, nel mentre è reato a dolo generico quando la condotta sia tenuta "senza necessità". Ricordo in fine che vi è stata una successione di norme che tiene conto della maggiore sensibilità nella moderna società per una maggiore protezione e difesa degli animali.

Il sonno sereno di Nerina e l'Avvocato

Ormai è sera inoltrata e ad un certo punto Nerina si è svegliata e trovandosi nello studio considerato da lei come un suo territorio ha giocato con una pallina e poi con un bicchiere di plastica facendo delle brevi corse e dei salti, roteando per terra, andandosi poi a sedere su una panchetta dove di nuovo si addormenta.

E del silenzio godono beatamente gatto e Avvocato.

Quest'ultimo, ormai stanco, prima si assopì e poi si addormentò.

A tarda notte si svegliò e constatò che Nerina appoggiava le zampe sulla porta di uscita.

L'Avvocato l'aprì e Nerina subito si allontanò.

Nerina corse verso gli angoli reconditi degli spazi che ben conosceva in cui avrebbe affrontato la notte che è sempre misteriosa.

Nerina non si è sentita mai catturata, né mai lo è stata.

E' rimasta sempre libera!

L'Avvocato si avviò sul giaciglio contento e soddisfatto per aver trascorso la giornata del sabato in compagnia!

I contratti per la risoluzione delle controversie

Il collega Davide Tessera ha recentemente pubblicato il libro *"I contratti per la risoluzione delle controversie"*, edito da Giappichelli.

Il volume è dedicato all'esame degli atti giuridici accomunati dalla finalità di prevenire o comporre le liti. Quindi, vengono passati in rassegna sia i contratti più tradizionali, tra cui emergono la transazione e le convenzioni d'arbitrato, sia le figure negoziali maggiormente discusse, come, ad esempio, il negozio di accertamento e gli accordi di reintegrazione della legittima.

Il libro è stato scritto cercando di coniugare l'approccio teorico con quello pratico e rivolgendo un pensiero particolare all'avvocato negoziatore. Infatti, un apposito capitolo affronta i temi più rilevanti per il professionista che si appresta a concludere una transazione, quali: il potere di transigere o di rappresentare la parte in mediazione; la c.d. solidarietà professionale; i profili deontologici inerenti alla corrispondenza contenente proposte transattive o al divieto di impugnare la transazione raggiunta con il collega.

Inoltre, l'autore, che coltiva da alcuni anni un vivo interesse per la negoziazione e la mediazione, ha scelto di completare la trattazione fornendo schemi e modelli di accordi da concludersi nell'ambito di procedure di Alternative Dispute Resolution.

Pillole di deontologia

La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l'Avvocato può trattenere per sé le somme riscosse per conto del cliente.

L'Avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 22 novembre 2018, n. 166

Cerco/Offro

Studio legale in Lecco mette a disposizione di un avvocato e/o diverso professionista un locale ad uso ufficio, completamente arredato e dotato di aria condizionata, oltre a spazi e servizi comuni.

Per maggiori informazioni potete contattare l'avv. Arianna Imbasciati
tel. 0341.362215 - cell. 338.5966929



Studio Legale a Lecco, Corso Martiri, offre l'uso di stanze, cablate e munite di linea telefonica e fax, stampante/fotocopiatrice, con possibilità di usufruire di una sala riunione e spazi comuni.

Per maggiori informazioni contattare:
Avv. Agnese Massaro
tel. 0341/288662



Studio legale a Lecco mette a disposizione di un avvocato e/o diverso professionista luminoso locale ad uso ufficio oltre a spazi condivisi e servizi comuni, zona Piazza Manzoni.

Per informazioni rivolgersi a
Studio Avv. Rosa – Tel 0341362016
– 335/324056



Cercasi Professionista per condivisione Studio di Avvocato zona Lecco centro –
Studio Avv. Anghileri

Tel. 0341364090



Studio legale a Lecco, sito in zona centrale, adiacente alla stazione, mette a disposizione luminosa stanza arredata, oltre a spazi condivisi e servizi comuni (fax, stampante, rete internet, telefono). Per informazioni rivolgersi a

Avv. Michele Mazzoleni

Tel. 0341 1880700

Mail: michele.mazzoleni@mrlaw.it



In giro per mostre...

A cura di Renato Cogliati

LIBERA.TRA WARHOL, VEDOVA E CHRISTO

Gamec
Bergamo

dal 30 maggio 2019
al 6 gennaio 2020

info:
<https://gamec.it/libera-la-collezione-impermanente-2/>

Tel. 035/270272

GIULIO ROMANO ARTE E DESIDERIO

Palazzo Te
Mantova

dal 1° settembre 2019
al 30 giugno 2020

Info.:
www.palazzote.it

Tel.: 0376/323266

MONET E GLI IMPRESSIONISTI IN NORMADIA

Palazzo Mazzetti
Asti

dal 13 settembre 2019
al 16 febbraio 2020

Info:
www.astimonet.it

Tel.: 0141/530403

L'ULTIMA DOGARESSA

Peggy Guggenheim
Venezia

dal 21 settembre 2019
al 27 gennaio 2020

info:
<http://www.guggenheim-venice.it/default.html>

Tel. 041/2405411

LA GRANDE MOSTRA DEDICATA A GIORGIO DE CHIRICO (Volos 1888 – Roma 1978)

Palazzo Reale – **Milano**

dal 25 settembre 2019
al 19 gennaio 2020

info:
<http://www.palazzorealemilano.it>
Tel. 0288445181

Orari: lunedì 14.30/19.30 – martedì, mercoledì, venerdì e domenica
09.30/19.30 – giovedì e sabato 09.30/22.30

IMPRESSIONI D'ORIENTE ARTE E COLLEZIONISMO TRA EUROPA E GIAPPONE

Mudec **Milano**
Museo delle Culture

dal 1° ottobre 2019
al 2 febbraio 2020

info:
www.mudec.it

Tel.: 0254917

RAFFAELLO E GLI AMICI DI URBINO

Galleria Nazionale delle Marche
Palazzo Ducale di **Urbino**

dal 3 ottobre 2019
al 19 gennaio 2020

www.gallerianazionalemarche.it

Tel.: 07222760

FILIPPO DE PISIS

Museo del Novecento
Milano

dal 4 ottobre 2019
al 1° marzo 2020

Info:
www.museodelnovecento.org

Tel.: 02 884 440 61

RAFFAELLO 2020

Museo della Permanente
Milano

dal 4 ottobre 2019
al 2 febbraio 2020

info:
www.lapermanente.it/

Tel.: 02 655 1445

ANNI VENTI IN ITALIA L'ETA' DELL'INCERTEZZA

Palazzo Ducale
Genova

dal 5 ottobre 2019
al 1° marzo 2020

Info:
www.palazzoducale.genova.it

Tel.: 018171600

CANOVA ETERNA BELLEZZA

Museo di Roma – Palazzo Braschi
Roma

dal 9 ottobre 2019
al 15 marzo 2020

Info:
www.museodiroma.it

Tel.: 06/0608

POMPEI E SANTORINI L'ETERNITA' IN UN GIORNO

Scuderie del Quirinale
Roma

dal 11 ottobre 2019
al 6 gennaio 2020

info:
www.scuderiealquirinale.it

Tel.: 02/92897722

FUTURISMO

Palazzo Blu
Pisa

dall'11 ottobre 2019
al 9 febbraio 2020

info:
www.palazzoblu.it

Tel.: 050.2204650

LA COLLEZIONE THANNHAUSER DA VAN GOGH A PICASSO

Palazzo Reale
Milano

dal 17 ottobre 2019
al 1° marzo 2020

info:
www.palazzorealemilano.it

Tel.: 02/88445181

VAN GOGH, MONET, DEGAS

Palazzo Zabarella
Padova

dal 26 ottobre 2019
al 1° marzo 2020

Info:
www.palazzozabarella.-it

Tel.: 049/8753100

In anteprima...

FILIPPO DE PISIS

Palazzo Altemps
Roma

dal 20 marzo 2020
al 20 giugno 2020

Info:
www.museonazionaleromano.beniculturali.it

Tel.: 06 684851

PEREGOLIBRI

IL PIÙ VASTO CATALOGO DI PRODOTTI PER L'UFFICIO,
SOFTWARE, MANUALI TECNICI, MODULISTICA DI OGNI TIPO,
SERVIZI TIPOGRAFICI, TIMBRI, SISTEMI PER PROMUOVERE
I TUOI PRODOTTI E LA TUA ATTIVITÀ.

CONSEGNE RAPIDE E PREZZI IMBATTIBILI!

Barzanò - via Dei Mille, 25
tel. 039.955768 - fax 039.9211181
www.peregolibri.it
info@peregolibri.it

IL CENTRO SERVIZI PER L'AZIENDA